

Approfondimenti normativi e legislativi [tratta e in parte riadattata dalle “Linee guida per il deposito e la documentazione dell’Università Napoli Parthenope”, a cura di Rosa Maiello]

Gestione dei diritti di utilizzazione. Raccomandazioni per il solo deposito

Tra le opzioni che l’Autore può esercitare su una propria opera pubblicata, quella minima consiste nel mero deposito per finalità di documentazione archivistica. Il deposito di un’opera per finalità di documentazione amministrativa costituisce una utilizzazione non avente autonoma rilevanza economica, e, in quanto tale, è da considerare una utilizzazione libera anche qualora l’Autore avesse concesso tutti i diritti di utilizzazione economica all’editore, in particolare quando il deposito è imposto da norme imperative di carattere pubblicistico, come quelle riguardanti la valutazione della ricerca. Alle utilizzazioni nell’ambito di procedure amministrative si applica infatti l’art. 67 della L. 633/1941, che pone una eccezione ai diritti esclusivi degli autori e dei loro aventi causa, stabilendo la liceità di tali utilizzazioni senza il consenso dei titolari dei diritti sulle opere. Pertanto, nei rapporti con gli editori, qualora questi chiedessero la cessione anche del diritto di mero deposito per finalità amministrative, l’Autore potrà informarli di non poter disporre di questo tipo di utilizzazioni e di non poterne di conseguenza concedere l’esclusiva, poiché, seppure lo facesse, tale clausola sarebbe come non apposta. Il deposito è, inoltre, il modo più efficace per documentare e custodire la produzione scientifica dei membri dell’Ateneo per finalità di carattere culturale e di conservazione a lungo termine dei risultati della ricerca in funzione dell’uso futuro, da parte dell’Autore stesso o di quanti vorranno studiare le sue opere. Molto prima che l’opera entri nel pubblico dominio, infatti, l’eventuale concessione di esclusiva effettuata dall’Autore a terzi è limitata nel tempo, oltre a coprire unicamente le utilizzazioni espressamente previste dal contratto di edizione. Per la legge italiana sul diritto d’autore, la durata massima di un contratto di edizione è di vent’anni dalla stipula, ma in ogni caso l’autore rientra nella piena disponibilità dei suoi diritti dopo che l’edizione o le edizioni pattuite siano esaurite in commercio.

Gestione dei diritti di utilizzazione. Raccomandazioni per l’accesso aperto.

L’opzione di utilizzazione più ampia relativamente alle pubblicazioni depositate è quella dell’accesso aperto, consistente nella comunicazione dell’opera tramite rete pubblica (internet), autorizzandone non solo la consultazione, la stampa e la copia, ma anche il riutilizzo per finalità didattiche e di ricerca, citando la fonte. L’Autore è l’unico soggetto titolare del diritto di disporre tale utilizzazione, purché non abbia ceduto il relativo diritto e con le precisazioni di cui appresso. In caso di più autori, chi di essi effettua l’inserimento può esercitare l’opzione di cui sopra dopo avere ottenuto apposita autorizzazione dagli altri coautori. L’accesso aperto è previsto dall’art. 8, secondo comma, dello Statuto di Ateneo (D.R. 329 del 6 aprile 2012)¹. Inoltre, il secondo comma dell’art. 4 del D.L. 91/2013, coordinato con la Legge di conversione 112/2013, raccomanda alle Università e ai soggetti che finanziano la ricerca di promuovere l’accesso aperto agli articoli pubblicati su riviste scientifiche che documentano risultati di ricerca finanziati prevalentemente da organismi pubblici. Analoga raccomandazione, ma riferita a qualsiasi tipo di pubblicazione relativa a risultati di ricerca finanziati da soggetti pubblici, è fatta dalla Commissione Europea (Raccomandazione 2012/417/UE della Commissione Europea del 17 luglio 2012), che individua nell’accesso aperto la modalità ottimale per assicurare efficienza, efficacia, trasparenza e qualità della ricerca finanziata con fondi pubblici. L’accesso aperto alle pubblicazioni è condizione necessaria anche per le ricerche finanziate del programma quadro Horizon 2020 e del bando SIR. Mentre la legge 112/2013 prevede che l’accesso aperto debba avvenire entro un massimo di 24 mesi (diciotto, per le pubblicazioni di Scienze, Tecnologie e Medicina), l’Unione Europea e i bandi da essa finanziati stabiliscono tempi più brevi (da sei a dodici mesi). Sono esclusi da tali obblighi i manuali e le opere divulgative utilizzabili per la didattica. L’accesso aperto dopo un certo termine dalla prima pubblicazione è pienamente

¹ http://www.uniparthenope.it/docs/regolamenti/LINEE_GUIDA_DEPOSITO_E_ACCESSEO_Testo.pdf

compatibile con il principio di equilibrio contrattuale, che in questo caso riguarda la prestazione dell'autore e la controprestazione dell'editore. Nell'analisi dei costi per produrre una pubblicazione di qualsiasi tipo, vanno considerati tre ordini di fattori: lavoro e mezzi necessari a produrre l'opera; lavoro e mezzi necessari a valutarla; lavoro e mezzi necessari a "confezionarla" secondo gli standard editoriali adottati e a promuoverla, distribuirla e/o comunicarla al pubblico. Nel caso di una pubblicazione scientifica, i costi del primo gruppo corrispondono ai costi della ricerca e del lavoro creativo degli autori in termini di elaborazione e rappresentazione dei risultati della ricerca stessa, mentre i costi del secondo tipo sono quelli della peer review. Com'è noto, la prima tipologia di costi è interamente a carico degli enti che finanziano la ricerca e in massima parte lo sono anche quelli della seconda tipologia. Persino i costi del terzo tipo non di rado sono parzialmente o interamente a carico delle istituzioni accademiche o scientifiche e/o degli organismi pubblici che le finanziano. Considerati i carichi economici reali, eventuali cessioni contrattuali di esclusiva a tempo illimitato apparirebbero prive di causa e non sono peraltro previste dalla nostra legislazione nemmeno nei casi comuni. Con specifico riguardo alle università, la cornice normativa in materia di ricerca scientifica e trasferimento dei risultati è data dalla legge 4 novembre 2005, n. 230, che all'art. 1 recita: "1. L'università, sede della formazione e della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa libertà. La gestione delle università si ispira ai principi di autonomia e di responsabilità nel quadro degli indirizzi fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 2. I professori universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere attività di ricerca e di didattica, con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle ricerche nonché, nel rispetto della programmazione universitaria [...]; i professori esercitano infine liberamente attività di diffusione culturale mediante conferenze, seminari, attività pubblicistiche ed editoriali nel rispetto del mantenimento dei propri obblighi istituzionali". In linea di principio, la titolarità dei diritti sulle pubblicazioni spetta agli autori, sia dal punto di vista dei diritti morali (protetti dai trattati internazionali e dagli articoli 20-24 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), sia dal punto di vista dei diritti di utilizzazione economica (anche in questo caso, per effetto delle norme in materia di diritto d'autore). In questo senso, il secondo comma della L. 14 230/2005 chiarisce ulteriormente la libertà del professore universitario di scegliere se, come, quando e dove pubblicare le sue opere, seppure nel rispetto degli obblighi istituzionali. Fermi restando i diritti morali degli autori, spettano però all'ente i diritti di utilizzazione economica delle proprie pubblicazioni (per effetto del combinato disposto degli articoli 11 e 29 della L.633/1941). Oltre alle pubblicazioni ufficiali, vi sono quelle prodotte per suo conto e a sue spese. Se poi l'ente assegna specifici fondi di ricerca a condizione di ottenere determinati risultati, ivi compresa la disponibilità esclusiva o concorrente delle pubblicazioni che documentano quei risultati, l'autore dovrà sottoscrivere appositi accordi con l'ente, impegnandosi a concedere all'ente stesso i diritti di utilizzazione o comunque ad assolvere agli obblighi contrattuali pattuiti. In questi casi, l'ente può riservarsi di disporre direttamente la pubblicazione in qualità di editore, con mezzi propri o avvalendosi di servizi editoriali affidati a terzi (in questo caso, l'autore firmerà all'ente un contratto di edizione), e/o lasciare libero l'autore di pubblicare dove vuole, riservandosi però un diritto concorrente di riutilizzo dell'opera, a cominciare dal deposito ad accesso aperto nell'archivio istituzionale (in questo caso, l'autore firmerà all'ente una licenza d'uso, mentre per la prima pubblicazione stipulerà un contratto di edizione con l'editore terzo). Con specifico riferimento agli articoli e ad altri contributi a opera miscellanea, si raccomanda in particolare di non firmare patti di esclusiva che impediscano agli autori di riutilizzare poi la loro stessa opera, o almeno di attenuare tali accordi nel contenuto e nella durata, conformandoli alla Raccomandazione della Commissione Europea. A tale scopo, si raccomanda di consultare il censimento SHERPA/ROMEO18 degli editori internazionali che consentono l'accesso aperto (gran parte dei principali editori internazionali ammette il deposito istituzionale dopo una media di dodici mesi dalla prima pubblicazione) e, qualora il contratto di edizione imponga la cessione di tutti i diritti esclusivi, si raccomanda di proporre di aggiungere un addendum (vedi Allegato). Nel caso della pubblicazione in volume, si raccomanda di assicurarne l'accesso aperto quando le edizioni e le tirature pattuite siano esaurite in commercio.